



# COMUNE DI SAN SPERATE

Provincia di Sud Sardegna

## IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI

- Vista la determinazione Area 1 n. 353 del 16.12.2020 L. 431/1998 art. 11 Approvazione bando, modulo domanda e avviso per l'assegnazione dei contributi del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2020 - Mensilità maggio a dicembre 2020;

## RENDE NOTO

**Che sono ammesse le richieste per l'assegnazione dei contributi per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione relativo al 2020 – Periodo MAGGIO - DICEMBRE.**

### REQUISITI DEI BENEFICIARI

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso residenziale site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva che non beneficino di altre forme di sostegno per il pagamento del canone di locazione, per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione. **La locazione deve permanere al momento della presentazione della domanda e risultare da un contratto regolarmente registrato. Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.**

Per l'anno 2020 sono ammessi, altresì, i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto" di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

### REQUISITI REDDITUALI E INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali;

1. Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, che è pari a € 13.392, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
2. Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%;
3. Fascia C: possibilità di accesso ai contributi anche a coloro che hanno un reddito ISEE superiore a € 14.162 e non superiore a 35.000,00 euro che hanno subito una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20 per cento nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e che non dispongono di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente della Fascia C è destinato a ridurre sino al 24% (come per la fascia B) l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore al valore già stabilito nell'articolo 2 dell'allegato 2 alla DGR n. 20/1 del 17.4.2020, relativo alla Fascia B.

**Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 343 del 12 agosto 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 247 del 01.10.2020) "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto ulteriore disponibilità 2020", il contributo di cui alla L. 431/98 non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del "Reddito di cittadinanza" di**

cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e ss.mm.ii.

### MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione è reperibile all'indirizzo internet [www.sansperate.net](http://www.sansperate.net) o nell'apposito fascicolatore ubicato all'esterno del piano terra del Palazzo Comunale sito in Via Sassari, 12 e dovrà essere presentata entro il termine perentorio del **15 gennaio 2021**.

L'istanza potrà essere presentata **esclusivamente** secondo una delle seguenti modalità:

- 1) trasmessa all'indirizzo PEC: [protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it) (le domande alla pec possono essere inviate anche da un indirizzo di posta elettronica ordinario);
- 2) depositata in una delle due cassette gialle ubicate al piano terra del Palazzo comunale.

**Si comunica che la domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e corredata di tutta la documentazione richiesta, pena l'esclusione della stessa.**

**Non verranno inoltre accettate eventuali domande trasmesse ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello sopra citato, prive di sottoscrizione e quelle pervenute fuori termine.**

Nella domanda si dovrà dichiarare:

- › la cittadinanza nonché la residenza del richiedente;
- › la composizione del nucleo familiare;
- › la presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenni o di soggetti con handicap permanente grave o di invalidità superiore al 67%;
- › la titolarità del contratto di locazione dell'immobile occupato a titolo di abitazione principale, il canone annuale previsto dal contratto, la data di stipula, scadenza, generalità del locatario, dati della registrazione presso l'Ufficio del Registro, la categoria catastale dell'immobile;
- › di non essere titolare di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
- › di non avere in essere un contratto di locazione stipulato con parenti ed affini entro il secondo grado o con coniuge non separato legalmente;
- › di non essere titolare di contratto di locazione di unità immobiliare classificata nella categoria catastale A1, A8 e A9;
- › di non essere beneficiario di reddito di cittadinanza per il periodo maggio/dicembre 2020;
- › di essere stato beneficiari di reddito di cittadinanza dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (indicare il periodo);
- › di essere in regola con i pagamenti dei canoni di locazione;
- › di essere titolare di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica nell'ambito del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al D.M.I. n. 2523 del 27.12.2001 occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva;

Documenti da allegare:

- › Fotocopia del contratto d'affitto in essere regolarmente registrato;
- › Fotocopia documento di identità e Codice Fiscale;
- › Fotocopia del permesso di soggiorno (in caso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea) o della Carta di Soggiorno;
- › Autocertificazione attestante una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20 per cento nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente per gli eventuali soggetti in possesso di un reddito ISEE superiore a € 14.162 e non superiore a 35.000,00 euro;
- › Autocertificazione residenza degli ultimi dieci anni (solo per gli immigrati);
- › Fotocopia del certificato di invalidità superiore al 67% (eventuale);
- › Attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare;
- › Fotocopia ricevute versamenti regolarmente effettuati da Maggio a Dicembre 2020;
- › Fotocopia del versamento dei diritti (F23) con esclusione dei contratti che utilizzano la cedolare secca.

**Per i criteri di valutazione ed assegnazione dei punteggi si rinvia all'art. 3 del bando in pubblicazione sul sito istituzionale [www.sansperate.net](http://www.sansperate.net).**